

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)

art. 1 oggetto

art. 2 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

art. 4 termini del procedimento

art. 5 modalità di presentazione della domanda

art. 6 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 7 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

art. 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 9 spese ammissibili

art. 10 spese non ammissibili

art. 11 documentazione giustificativa di spesa

art. 12 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

art. 13 rinvio

art. 14 disposizione transitoria

art. 15 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 6, comma 137, della medesima legge, a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano, di seguito denominata soggetto beneficiario, per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra e disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;
- b) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) i termini del procedimento.

Art. 2 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Fatto salvo l'articolo 14, il soggetto beneficiario presenta entro il termine del 1° marzo domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 1 al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 6 sono presentati entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 138, della legge regionale 23/2013, un importo corrispondente al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 138, della legge regionale 23/2013, il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 5 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione;

b) programma e calendario dell'attività dell'Orchestra relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa della medesima attività svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'articolo 6, comma 137 della legge regionale 23/2013;

c) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 9, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 8;

d) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'Orchestra. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo, anche solo parziale, a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 10;

2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

- 3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda;
- f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 6 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è composto dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa di cui all'articolo 11, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dal Servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge regionale 23/2013, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono allegati:
 - a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'Orchestra, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 1 con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;
 - b) la relazione riepilogativa dell'attività dell'Orchestra svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'articolo 6, comma 137, della legge regionale 23/2013.
4. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Qualora dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), emerga che l'importo complessivo delle entrate superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'attività dell'Orchestra, l'incentivo regionale è rideterminato e ridotto.
2. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso.
3. La somma erogata in eccesso è restituita, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di erogazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti è disposta la revoca del contributo.

Art. 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative all'attività dell'Orchestra oggetto di contributo;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dell'attività oggetto di contributo, si riferiscono al medesimo periodo e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto beneficiario che riceve il contributo.

Art. 9 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese direttamente collegabili all'attività dell'Orchestra, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alle attività orchestrali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alle attività orchestrali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per i concerti; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività dell'Orchestra; spese per il trasporto degli orchestrali; spese per il trasporto o la spedizione degli strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
- b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
- c) spese per compensi a musicisti, artisti, direttori artistici e componenti delle commissioni d'esame per le audizioni, inclusi oneri previdenziali, spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano a favore dell'attività orchestrale, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico che risultano indispensabili e correlati al programma dell'attività proposto e realizzato;
- e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili all'attività dell'Orchestra, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità all'attività dell'Orchestra.

Art. 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) spese per oneri finanziari.

Art. 11 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dall'estratto conto o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 12 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 14 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine del 30 aprile.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE